



CITTA' DI BARLETTA

Città della Difesa
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile

Su attestazione del Responsabile del Servizio
si certifica che il presente atto è stato affisso
all'Albo pretorio Informativo del Comune Barletta
dal 23/12/16 al 08/1/17 con rep. n. 425
Barletta, li 23/12/16



L'Addetto Delegato
SPANO

ORDINANZA SINDACALE prot. n. 84933 del 23/12/2016

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è diffusa e consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere all'interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni categoria, il cui utilizzo risulta essere sempre più consistente e pericoloso;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, sia in particolare l'esplosione di botti che turbano il normale andamento della vita di relazione compromettendo la sicurezza degli appartamenti, nonché determinano il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, con particolare riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela;
- tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- ulteriori danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto luminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati ecc...;
- negli anni a poco sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- la cronaca degli ultimi anni ha invece messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiettante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte dei minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
- per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, siccome espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni;
- l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l'attuazione di condotte criminali con finalità dinamitarde mediante l'uso di ordigni atti ad arrecare danno a persone e a cose;

Rilevato pertanto che, con apposito provvedimento contingibile ed urgente:

- occorre regolamentare la vendita al pubblico e l'uso di prodotti pirotecnici durante il periodo delle festività natalizie al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;
- vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiettante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

Dato Atto che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino persone, in particolare in prossimità delle scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura anche ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Considerato che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, che si sta facendo uso di artifici esplosivi, che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico, impedire la fruibilità di particolari aree e determinare il peggioramento della qualità urbana;

Visto l'art. 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici, che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

Visto l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come modificato dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 avente per oggetto misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, che amplia la potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art.54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

Visto Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17.06.2014;

Visto Decreto del Ministero dell'Interno 16 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2016;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/015805/XV.H.MASS(77)BIS del 14/10/2016

Visto il T.U.L.P.S. ed in particolare gli artt. 46 e 47 in materia di materiale esplosivo;

Visto l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l, art. 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/00;

Vista la L. 24.11.81 n. 689;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979;

Visto l'art. 659 c.p.

Dato atto della preventiva informazione al Sig. Prefetto della Provincia Barletta – Andria - Trani, trasmessa a mezzo p.e.c. del 22/12/2016

RACCOMANDA

- Ai rivenditori professionali appositamente autorizzati e ai titolari di attività commerciali di libera vendita di prodotti pirotecnici, di adottare tutte le più opportune precauzioni nell'attività di vendita, esponendo appositi avvisi riguardanti la pericolosità dei prodotti in vendita e la necessità di un loro appropriato utilizzo, nei termini di legge, provvedendo a comunicare i termini della presente ordinanza;
- Di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- Agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengono materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

- **a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 08.01.2017, il divieto di vendita, in forma ambulante, e ad ogni tipologia di attività commerciale non autorizzata, di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IV[^] e V[^], ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie.**
In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
- **Il divieto, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino al 08/1/2017 al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art. 4 del Decreto Lgs. 4 Aprile 2010, n.58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria "V", D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;**
- il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplosivo, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità;
- ai minori di anni 14 è altresì vietato, ai sensi dell'art.5 del DDLL. 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1);
- il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l'uso per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

A V V E R T E

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 da € 25,00 a € 500, pagamento in misura ridotta € 50,00 a carico dei contravventori, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termini di legge.

T R A S M E T T E

La presente ordinanza, per l'osservanza, agli Agenti della Forza Pubblica.

D I S P O N E

che previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune e la sua affissione nei luoghi pubblici.

I N F O R M A

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR Puglia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line.

Barletta, 23/12/2016



IL SINDACO
Pasquale CASCELLA

